



AGRIFOOD BASKET BOND

AVVISO ALLE IMPRESE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA





A.1 Finalità e obiettivi	3
A.2 Definizioni e glossario	3
A.3 Principali Riferimenti normativi	4
A.4 Soggetti Richiedenti	5
A.5 Promotori	6
A.6 Dotazione finanziaria	6
B.1 Caratteristiche del Minibond	6
B.1.a Finalità del Minibond	6
B.1.b Tipologia, importo e durata del Minibond	7
B.1.c Termini e condizioni per la sottoscrizione del Minibond	7
B.1.d Garanzia di Portafoglio	8
C.1 Presentazione della Domanda	8
C.2 Tipologia di procedura	9
C.3 Istruttoria	9
C.3.a Modalità e tempi del processo	9
C.3.b Istruttoria di ammissibilità formale	9
C.3.c Attività preliminari successive all'eventuale superamento dell'istruttoria di ammissibilità formale	10
C.3.d Istruttoria degli Investitori	10
C.3.e Delibera di merito creditizio degli Investitori e comunicazione degli esiti dell'istruttoria	11
C.4 Sottoscrizione dei Documenti Finanziari	11
D.1 Obblighi specifici dei Soggetti Richiedenti e Soggetti Beneficiari	11
D.1.a Obblighi dei Soggetti Beneficiari	11
D.1.b Obblighi informativi dei Soggetti Richiedenti	12
D.2 Rinuncia	12
D.3 Responsabile del procedimento di Finlombarda	12
D.4 Trattamento dati personali	12
D.5 Pubblicazione, informazioni e contatti	12
D.6 Altre informative	13
D.7 Allegati	13



A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

In coerenza con gli obiettivi strategici del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura di sostegno all'accesso al credito, Finlombarda S.p.A. (**"Finlombarda"**), in linea con la propria mission di intermediario finanziario di Regione Lombardia a supporto del sistema imprenditoriale lombardo, in accordo con Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A., società con socio unico Invitalia S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima, società iscritta all'Albo delle Banche al n. 74762.60 e capogruppo del Gruppo Bancario Mediocredito Centrale, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia con codice ABI 10680, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale n. 00594040586 - Partita IVA di Gruppo n. 16868201001 (**"MCC"**) ha annunciato l'iniziativa **"Agrifood Basket Bond"** per favorire la competitività, la crescita e lo sviluppo delle piccole e medie imprese lombarde della filiera dell'agroalimentare di cui al presente Avviso (**"Iniziativa"**).

In particolare, l'Iniziativa prevede che Finlombarda e MCC, in qualità di investitori (in tale qualità, Finlombarda congiuntamente ad MCC, gli **"Investitori"**), sottoscrivano, ciascuno per il 50%, Minibond (come di seguito definiti) emessi da società lombarde dell'*agrifood* (produzione, trasformazione e commercializzazione).

L'Iniziativa presuppone, tra l'altro, la presenza di una garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni (il **"Fondo di Garanzia"**), *i.e.* la Garanzia di Portafoglio (come di seguito definita). L'articolo 15 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come successivamente modificato (il **"D.L. Sostegni-bis"**) ha istituito un'apposita sezione nell'ambito del Fondo di Garanzia destinata a sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (la **"Sezione Speciale"**). La Sezione Speciale concede una garanzia diretta su portafogli di mini-bond emessi da imprese eleggibili a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio (la **"Garanzia di Portafoglio"**).

A.2 Definizioni e glossario

Ove non diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno nel presente Avviso il significato loro attribuito nel precedente paragrafo A.1 o nel presente paragrafo A.2, restando inteso che quelle al plurale sono applicabili al relativo termine al singolare e viceversa.

Avviso: indica il presente avviso, pubblicato da Finlombarda, che disciplina la presentazione delle Richieste di sottoscrizione a valere sull'Iniziativa.

BdM o BdM Banca: indica BdM Banca S.p.A., con sede legale in Corso Cavour 19, 70121 Bari, Codice Fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Bari n. 00254030729 – società partecipante al GRUPPO IVA MCC – Partita Iva n. 16868201001, Albo aziende creditizie n. 4616 / REA n. 105047 ABI 05424, società facente parte del Gruppo Bancario Mediocredito Centrale iscritto al n. 10680 dell'Albo dei Gruppi Bancari e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A.

Documenti Finanziari: indica tutti i documenti che disciplineranno l'emissione dei Minibond (quali, ad esempio, il contratto di sottoscrizione del Minibond, il regolamento del Minibond, gli eventuali contratti di garanzia, di capitalizzazione, *fee letter* e gli altri documenti e accordi comunque inerenti i Minibond o che saranno definiti tali dalle parti coinvolte).



Firma Telematica: indica, ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Guarantee Servicer: indica il soggetto incaricato di presentare le richieste di inclusione nel Portafoglio di Minibond oggetto della Garanzia di Portafoglio nonché, tra l'altro, di gestire e monitorare la Garanzia di Portafoglio con riferimento a ciascun Minibond e al Portafoglio di Minibond nella sua interezza e nella trasmissione della relativa documentazione al Fondo di Garanzia, in ciascun caso in conformità a quanto previsto dalle applicabili disposizioni della normativa che regola la Garanzia di Portafoglio.

Microimpresa: indica una microimpresa ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.

MidCap: indica le imprese, diverse dalle *PMI*, con un numero di dipendenti non superiore a 499.

Minibond: indica obbligazioni ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile o titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile.

PMI: indica le imprese rientranti nella definizione di, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i..

Portafoglio di Minibond: indica l'insieme dei Minibond sottoscritti dagli Investitori e garantiti dalla Garanzia di Portafoglio.

Procedure Concorsuali: indica (i) qualsiasi liquidazione, procedura concorsuale prevista dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. 14/2019, inclusi la liquidazione giudiziale, il concordato preventivo, concordato preventivo in bianco, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, nonché la liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria ai sensi del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 ovvero ai sensi del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito in legge 18 febbraio 2004, n. 39, (ii) qualsivoglia analoga procedura, anche ai sensi della legge fallimentare, ove ancora applicabile;

Domanda: indica la domanda dei Soggetti Richiedenti di partecipare all'Iniziativa, presentata secondo il modello allegato 1 al presente Avviso.

Sede Operativa: indica un'unità locale (risultante da visura camerale) corrispondente, ad esempio a: impianto operativo o amministrativo – gestionale (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, ufficio, negozio, filiale, agenzia, centro di formazione, miniera, ecc.) nella quale il Soggetto Richiedente esercita stabilmente una o più attività economiche; tale sede può coincidere anche con la sede legale;

Sezione Speciale: indica l'apposita sezione nell'ambito del Fondo di Garanzia istituita con l'articolo 15 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come successivamente modificato, il “**D.L. Sostegni-bis**”) per la concessione della Garanzia di Portafoglio;

Soggetto Beneficiario: indica il soggetto emittente un Minibond sottoscritto dagli Investitori a valere sull'Iniziativa;

Soggetto Richiedente: indica il soggetto che presenta una Domanda ai sensi del presente Avviso.

A.3 Principali Riferimenti normativi

- il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 (entrato in vigore il 29 dicembre 2007), come modificato dai Decreti Legislativi n. 90 del 25 maggio 2017 e n. 125 del 4 ottobre 2019, e ss.mm.ii, avente



ad oggetto la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

- la legge n. 662 del 23 dicembre 1996, ss.mm.ii. e, in particolare, l'articolo 2, comma 100, lettera a) che ha istituito il Fondo di Garanzia;
- il D.L. Sostegni-bis e, in particolare, l'articolo 15 che ha istituito la Sezione Speciale del Fondo di Garanzia;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 maggio 2022, recante: *“Modalità, termini, limiti e condizioni per la concessione della Garanzia della Sezione Speciale del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese concernente i portafogli di obbligazioni emessi da determinate categorie di imprese”* (il **“Decreto Ministeriale”**);
- “D.C.R. n. XII/42”: la Delibera del Consiglio Regionale del 20 giugno 2023, n. XII/42 che approva il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura individuando tra gli obiettivi l'accesso al credito da parte delle imprese.

A.4 Soggetti Richiedenti

1. Possono chiedere di partecipare all'Iniziativa le PMI (ad esclusione delle Microimprese) che, al momento della presentazione della Domanda, posseggano i seguenti requisiti:
 - a) siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale) in forma di società di capitali, società cooperative a responsabilità limitata o per azioni;
 - b) abbiano almeno una Sede Operativa oggetto dell'intervento attiva in Lombardia, come risultante da visura camerale;
 - c) abbiano almeno due bilanci depositati alla data di presentazione della Domanda;
 - d) siano in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, richiesti dalla disciplina della Garanzia di Portafoglio;
 - e) siano operanti nel settore dell'*agrifood* (produzione, trasformazione e commercializzazione) con uno o più dei seguenti codici (primario o secondario) delle attività economiche ISTAT ATECO 2025, salvo quanto previsto al successivo punto 2.:
 - Codice Ateco 1 - Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi;
 - Codice Ateco 2 - Silvicoltura e utilizzo di aree forestali;
 - Codice Ateco 3 - Pesca e acquacoltura;
 - Codice Ateco 10 - Produzione di prodotti alimentari;
 - Codice Ateco 11 - Produzione di bevande;
 - Codice Ateco 20.2 - Fabbricazione di fitofarmaci, disinfettanti e altri prodotti chimici per l'agricoltura;
 - Codice Ateco 46.11 - Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di materie prime agricole, animali vivi, materie prime tessili e semilavorati;
 - Codice Ateco 46.2 - Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi; ad esclusione del Codice Ateco 46.21.21 - Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo;



- Codice Ateco 46.3 - Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco, ad esclusione del Codice Ateco 46.35 - Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco;
- Codice Ateco 46.85.01 - Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e altri prodotti chimici per l'agricoltura;
- Codice Ateco 55.20.5 - Servizi di alloggio in aziende agricole e ittiche.

2. Non possono partecipare all'Iniziativa i soggetti che, alla data di presentazione della Domanda:

- a) siano attivi, a prescindere dal proprio Codice Ateco, nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- b) abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del DPCM 23 maggio 2007 ("Impegno Deggendorf");
- c) non risultino in regola, se a loro applicabile, rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013);
- d) non siano in regola con la normativa antimafia vigente;
- e) siano sottoposti ad una Procedura Concorsuale.

3. L'Iniziativa potrà eventualmente essere estesa alle MidCap qualora anche queste possano beneficiare della Garanzia di Portafoglio ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari afferenti alla Garanzia di Portafoglio.

A.5 Promotori

Finlombarda e MCC, promotori dell'Iniziativa, hanno siglato uno specifico accordo tramite il quale si sono impegnate a valutare, nel contesto dell'Iniziativa, la sottoscrizione di una pluralità di Minibond, ciascuna per il 50 per cento dell'importo di ciascun Minibond, assistiti dalla Garanzia di Portafoglio, durante un periodo di 18 mesi dalla eventuale concessione della Garanzia di Portafoglio da parte del Fondo di Garanzia (eventualmente estendibili, previo accordo scritto tra gli Investitori e delibera del Fondo di Garanzia, di ulteriori 6 mesi).

A.6 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria messa a disposizione per l'Iniziativa direttamente da parte degli Investitori a valere sui propri bilanci è pari a complessivi massimi euro 75.000.000, suddivisi al 50 per cento tra Finlombarda e MCC.

B. CARATTERISTICHE DEL MINIBOND

B.1 Caratteristiche del Minibond

B.1.a Finalità del Minibond

Il Minibond è destinato alla realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale. I predetti programmi sono costituiti per almeno il 60% da spese e costi per investimenti in attivi finanziari, materiali e immateriali



ammortizzabili da completarsi entro 36 mesi dalla data di dell'emissione del relativo Minibond da parte del Soggetto Beneficiario e pagamento del relativo prezzo di sottoscrizione dello stesso da parte degli Investitori.

B.1.b Tipologia, importo e durata del Minibond

I termini e le condizioni dell'emissione saranno definiti solo a conclusione della fase di istruttoria di merito creditizio da parte degli Investitori; i Minibond che saranno emessi dovranno avere, comunque, anche le caratteristiche di cui all'art. 5 del Decreto Ministeriale e alle Modalità Operative (come sotto definite), ovvero:

- a) Importo: compreso tra 1 e 3,75 milioni di euro;
- b) durata nominale massima: non superiore a 120 mesi comprensivi di eventuale preammortamento massimo 24 mesi;
- c) non essere assistiti da altre garanzie, reali o assicurative;
- d) essere sottoscritti dagli Investitori entro i termini previsti dalle Disposizioni Operative (come di seguito definite) e, comunque, in data successiva alla data della delibera del Consiglio di gestione del Fondo di Garanzia di accoglimento della richiesta di garanzia della Sezione Speciale di cui all'articolo 12, comma 4, del Decreto Ministeriale, e non oltre la data di chiusura di cui all'articolo 14, comma 1, del Decreto Ministeriale. La chiusura del Portafoglio di Minibond non potrà superare i 18 mesi dalla predetta data di accoglimento della richiesta di garanzia della Sezione Speciale (ossia, dalla data di concessione della Garanzia di Portafoglio). È fatta salva la possibilità per il Consiglio di gestione di concedere una proroga, non superiore a 6 mesi.
- e) non convertibili.

B.1.c Termini e condizioni per la sottoscrizione del Minibond

1. L'eventuale sottoscrizione dei Minibond da parte degli Investitori è soggetta, tra l'altro, (i) al positivo completamento degli *iter* deliberativi degli Investitori, (ii) al fatto che il Fondo di Garanzia, a valle della propria autonoma e indipendente attività istruttoria, ammetta i relativi Minibond all'inclusione nel Portafoglio di Minibond oggetto della Garanzia di Portafoglio, (iii) all'accettazione da parte del candidato emittente delle condizioni specificamente individuate dagli Investitori in merito, tra le altre cose, ad impegni (c.d. *covenants*) finanziari, informativi e dispositivi specificamente individuati dagli Investitori e (iv) alla definizione della documentazione contrattuale relativa ai Minibond in forma e sostanza soddisfacente per gli Investitori.
2. Qualsiasi imposta o spesa relativa all'emissione dei Minibond, ad eccezione del costo della Garanzia di Portafoglio, sarà a carico esclusivo del relativo Soggetto Beneficiario, così come tutti i costi e le spese comunque sostenute dagli Investitori anche in caso di rinuncia di cui al successivo articolo D.2 (*Rinuncia*).
3. Inoltre, ove previsto contrattualmente, il Soggetto Beneficiario sarà tenuto ad assicurare i beni oggetto del programma qualificato di sviluppo aziendale di cui al paragrafo B.1.a., mediante la sottoscrizione di polizze assicurative presso primarie compagnie di assicurazione che risultino iscritte all'elenco dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e, nello specifico, alla Sezione I (imprese di assicurazione con sede legale in Italia) e/o alla Sezione II (sedi secondarie, stabilite in Italia, di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo).
4. Al fine di verificare l'economicità e la sostenibilità finanziaria dell'operazione, in fase di istruttoria economico – finanziaria da parte degli Investitori, potrebbero rendersi necessarie *due diligence*, che verranno svolte da



consulenti individuati tra primari operatori di mercato dal Soggetto Richiedente (con il gradimento degli Investitori) che ne sosterrà i relativi costi.

5. BdM Banca, parte del Gruppo Bancario Mediocredito Centrale, con il ruolo di *arranger* di ciascuna emissione di Minibond, supporterà ciascun Soggetto Richiedente, che ne sosterrà i relativi costi, nella preparazione del pacchetto informativo contenente le informazioni di credito che verranno sottoposte alla valutazione degli Investitori, secondo l'*iter* definito al successivo art. C (*Fasi e tempi del procedimento*) nonché in alcune attività propedeutiche e/o strumentali alla sottoscrizione ed emissione dei Minibond.
6. Ai fini della predisposizione, negoziazione, revisione e sottoscrizione della documentazione contrattuale, si renderà necessario il supporto di consulenti legali individuati dall'*arranger* BdM Banca tra primari operatori di mercato, con costi a carico del Soggetto Beneficiario. I costi relativi, tra l'altro, all'attività prestata dall'*arranger*, dal Guarantee Servicer e dai consulenti legali saranno quantificati all'atto del conferimento degli incarichi.
7. Il Minibond sarà emesso a condizioni di mercato e la Garanzia di Portafoglio sarà concessa nel rispetto del regime di aiuti vigente e applicabile alla specifica emissione.

B.1.d Garanzia di Portafoglio

1. L'inclusione dei Minibond nel Portafoglio di Minibond oggetto della Garanzia di Portafoglio è tra i presupposti ai fini della eventuale sottoscrizione dei Minibond da parte degli Investitori, fermo restando quanto indicato all'articolo B.1.c (*Termini e condizioni per la sottoscrizione del Minibond*), paragrafo 2 che precede.
2. Le modalità operative della Garanzia di Portafoglio, come di volta in volta eventualmente aggiornate, sono pubblicate sul sito del Fondo di Garanzia (le “**Modalità Operative**”) e definiscono, tra l'altro, le modalità e le forme di presentazione delle richieste di garanzia.

Per quanto non disposto dalle Modalità Operative è fatto rimando al D.L. Sostegni-bis, al Decreto Ministeriale e alle “*Condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo*”, adottate dal Comitato di Gestione del Fondo di Garanzia di cui all'art. 15, comma 3, della Legge 7 agosto 1997, n. 266 (come successivamente aggiornate ed integrate), di volta in volta applicabili alla garanzia concessa dal Fondo di Garanzia (le “**Disposizioni Operative**”).

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione della Domanda

1. A pena di inammissibilità, la Domanda deve essere sottoscritta con Firma Telematica dal relativo legale rappresentante del Soggetto Richiedente e presentata in modalità telematica esclusivamente mediante l'invio di una PEC alla casella agrifoodbb@pec.finlombarda.it, dal **12 gennaio 2026**.
2. Qualora il Soggetto Richiedente fosse sottoposto alla vigente disciplina prevista per la gestione delle informazioni riservate e agli abusi di mercato, le informazioni riservate dovranno essere trasmesse alla casella dedicata mar@finlombarda.it. Il Soggetto Richiedente attiverà le procedure in materia dandone informativa a Finlombarda e agli altri soggetti interessati.
3. Lo sportello resterà aperto sino all'esaurimento della dotazione o alla chiusura dell'Iniziativa, fermo restando quanto previsto dalla disciplina applicabile del Fondo di Garanzia, così come definita al precedente articolo



B.1 sezione B.1.b (*Tipologia, importo e durata del Minibond*), punto d). In tali casi, Finlombarda ne darà adeguata pubblicità e tempestiva comunicazione sul proprio sito internet all'indirizzo www.finlombarda.it.

4. La PEC di trasmissione della Domanda deve riportare nell'oggetto la dicitura “Domanda” seguita dalla denominazione del Soggetto Richiedente.
5. Alla Domanda deve essere allegata la documentazione riepilogata nell'Allegato 2.
6. Ai fini della verifica della data di presentazione della Domanda fa fede incontrovertibilmente la data e l'ora di ricezione della PEC.
7. In aggiunta a quanto indicato al precedente punto 1., sono cause di inammissibilità della Domanda:
 - a. la mancanza o incompletezza della documentazione da allegare alla Domanda nel rispetto di quanto previsto all'Allegato 2, non sanata nei termini di cui all'art. C.3.b che segue;
 - b. la presentazione della Domanda da parte di un Soggetto Richiedente che abbia in fase istruttoria un'ulteriore Domanda nell'ambito dell'Iniziativa.

C.2 Tipologia di procedura

La tipologia di procedura utilizzata per l'istruttoria è valutativa a sportello: l'avvio dell'istruttoria avverrà secondo l'ordine cronologico di ricezione da parte di Finlombarda della PEC di trasmissione della Domanda.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del processo

1. L'istruttoria delle Domande prevede:
 - (i) una prima fase di verifica di ammissibilità formale di cui al successivo articolo C.3.b (*Istruttoria di ammissibilità formale*), condotta da parte di Finlombarda; e
 - (ii) successivamente, in caso di esito positivo dell'istruttoria di cui al precedente paragrafo (i), una fase di valutazione di merito creditizio di cui all'art. C.3.c (*Istruttoria di merito creditizio*) da parte di ciascuno degli Investitori, in via indipendente, che sarà condotta previa verifica positiva da parte del Guarantee Servicer della sussistenza delle condizioni necessarie affinché il Minibond possa beneficiare della Garanzia di Portafoglio.
2. Nel corso dell'istruttoria è effettuata l'adeguata verifica sul Soggetto Richiedente ai sensi e per gli effetti di cui al d. lgs. n. 231/2007 e s.m.i. (Antiriciclaggio).
3. Il termine di conclusione del procedimento è di massimo 180 giorni a decorrere dalla presentazione della Domanda, fermo quanto previsto al successivo articolo C.3.b (*Istruttoria di ammissibilità formale*) paragrafo 2 in ordine alla sospensione del termine per integrazioni istruttorie.

C.3.b Istruttoria di ammissibilità formale

1. L'istruttoria di ammissibilità formale, condotta da parte di Finlombarda, è finalizzata a verificare:
 - a) la completezza e la regolarità formale della Domanda e della documentazione di cui all'Allegato 2 (o acquisita in corso di eventuale integrazione);
 - b) il rispetto dell'importo minimo di sottoscrizione richiedibile;



- c) la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti all'articolo A.4 (*Soggetti Richiedenti*) che precede, con eccezione dei requisiti di cui al punto A.4, paragrafo 1.d), che saranno valutati dal Guarantee Servicer, e ferma restando l'attività istruttoria del Fondo di Garanzia relativa all'ammissibilità dell'inclusione nel Portafoglio di Minibond oggetto della Garanzia di Portafoglio;
 - d) l'insussistenza delle cause di inammissibilità previste dall'articolo C.1 (*Presentazione della Domanda*).
2. Nell'ambito delle fasi di istruttoria formale, Finlombarda può chiedere ai Soggetti Richiedenti i chiarimenti e le integrazioni ritenute necessari. Il Soggetto Richiedente deve riscontrare la richiesta entro il termine all'uopo assegnato da Finlombarda, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni dalla richiesta stessa. In caso di richieste istruttorie, il termine di conclusione del procedimento di cui all'art. C.3.a. (*Modalità e tempi del processo*) paragrafo 3, è sospeso sino alla completa trasmissione a Finlombarda della documentazione richiesta.
 3. Il processo istruttorio di ammissibilità formale si conclude con la comunicazione di esito positivo o negativo da parte di Finlombarda a mezzo PEC al Soggetto Richiedente, entro 10 giorni dalla data di presentazione della Domanda, fermo quanto previsto al precedente paragrafo in ordine alla sospensione del termine per integrazioni istruttorie.
 4. Resta espressamente inteso che l'eventuale superamento delle verifiche di ammissibilità formale dei Soggetti Richiedenti, svolte da Finlombarda in qualità di responsabile unico del procedimento, non comporta di per sé in capo agli Investitori alcun vincolo né obbligo di sottoscrizione dei Minibond. E, pertanto, l'esito positivo non può costituire "affidamento" in merito all'eventuale ammissibilità della Domanda da parte del Soggetto Richiedente all'Iniziativa.

C.3.c Attività preliminari successive all'eventuale superamento dell'istruttoria di ammissibilità formale

1. In caso di superamento delle verifiche di ammissibilità formale, la documentazione relativa alla Domanda è trasmessa da Finlombarda a BdM quale arranger dell'emissione dei Minibond affinché possa procedere alle attività di propria competenza; BdM metterà, tra l'altro, in contatto il potenziale Soggetto Beneficiario con il Guarantee Servicer affinché quest'ultimo verifichi la sussistenza dei requisiti per l'accesso alla Garanzia di Portafoglio (della cui attività sarà l'unico responsabile).
2. Resta inteso che (a) né l'eventuale superamento delle verifiche di ammissibilità formale effettuate da parte di Finlombarda di cui all'articolo C.3.b che precede, (b) né l'eventuale esito positivo della verifica da parte del Guarantee Servicer di cui al paragrafo 1 che precede, potranno essere intesi come conferma, neppure implicita, del fatto che il relativo Soggetto Richiedente potrà essere finanziato nell'ambito dell'Iniziativa.

C.3.d Istruttoria degli Investitori

1. Sui soggetti che hanno superato la fase di istruttoria di ammissibilità formale condotta da Finlombarda di cui all'articolo C.3.b (*Istruttoria di ammissibilità formale*) che precede, è svolta l'istruttoria, condotta da parte dei rispettivi competenti organi di Finlombarda e di MCC, in via autonoma e indipendente, nel rispetto delle più ampie autonomie discrezionali in materia di assunzione del rischio e di politiche del credito, finalizzata a verificare, *inter alia*, il merito creditizio del Soggetto Richiedente. L'esito della valutazione degli Investitori è rimesso, pertanto, all'autonoma discrezione di questi.
2. Nell'ambito dell'istruttoria gli Investitori potranno definire condizioni di emissione con caratteristiche differenti rispetto a quelle proposte in sede di Domanda.



3. Nell'ambito di questa fase, Finlombarda si riserva di valutare, *inter alia*, gli impatti economici e/o occupazionali e/o sociali sul territorio della Regione Lombardia che si intendono raggiungere descritti nella Domanda.
4. Nell'ambito delle fasi di istruttoria gli Investitori potranno richiedere, per il tramite dell'*arranger* BdM, ai Soggetti Richiedenti i chiarimenti e le integrazioni ritenute necessari.
5. In caso di omesso, intempestivo o insoddisfacente riscontro da parte dei Soggetti Richiedenti, la verifica è conclusa sulla base della documentazione agli atti.

C.3.e Delibera di merito creditizio degli Investitori e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

1. L'istruttoria da parte degli Investitori si concluderà, in caso di positiva valutazione, con la comunicazione al Soggetto Richiedente da parte dell'*arranger* BdM delle condizioni economiche e contrattuali del relativo Minibond.
2. Il positivo completamento dell'istruttoria di merito da parte di ciascuno degli Investitori, ad insindacabile giudizio degli stessi, resterà condizionato al positivo parere da parte del Fondo in merito all'ammissione del relativo Minibond alla Garanzia di Portafoglio e di ciò verrà altresì specificato nella comunicazione di cui al precedente paragrafo 1.
3. L'elenco dei Soggetti Beneficiari sarà pubblicato a cura di Finlombarda nella sezione Società Trasparente del sito internet di Finlombarda www.finlombarda.it.

C.4 Sottoscrizione dei Documenti Finanziari

1. Concluse le verifiche previste (ivi incluse, tra le altre, quelle in materia di antiriciclaggio e di inadempimenti verso l'Erario) e acquisita tutta la documentazione necessaria, si procederà con la predisposizione e sottoscrizione dei Documenti Finanziari.
2. I Documenti Finanziari potranno contemplare, *inter alia*, specifici impegni in termini di ricadute dell'intervento sul territorio della Regione Lombardia e obblighi informativi ad essi legati, anche mediante la predisposizione di apposite relazioni.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi specifici dei Soggetti Richiedenti e Soggetti Beneficiari

D.1.a Obblighi dei Soggetti Beneficiari

I Soggetti Beneficiari saranno, tra l'altro, obbligati a:

- a) rispettare le prescrizioni e i vincoli definiti nella documentazione contrattuale dei Minibond, ivi inclusi i termini, le condizioni e le modalità di rimborso;
- b) rispettare quanto previsto in tema di prevenzione del riciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del d. Lgs n. 231/2007 e delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia fino al completo rimborso del Minibond e prestare tutta la collaborazione necessaria per consentire a Finlombarda le verifiche previste dalla predetta normativa; e
- c) collaborare ai controlli che Finlombarda potrà svolgere.



D.1.b Obblighi informativi dei Soggetti Richiedenti

1. I Soggetti Richiedenti si impegnano a informare tempestivamente Finlombarda e MCC di eventuali modifiche anagrafiche (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale, localizzazioni all'interno del territorio della Lombardia) che li coinvolgono successive alla presentazione della Domanda e/o alla delibera relativa alla sottoscrizione e antecedenti alla emissione del Minibond.
2. Le comunicazioni di cui al presente articolo devono avvenire a mezzo PEC, all'indirizzo agrifoodbb@pec.finlombarda.it.

D.2 Rinuncia

1. Il Soggetto Richiedente può ritirare la propria Domanda, ovvero rinunciare all'emissione sino alla sottoscrizione del contratto di sottoscrizione dei Minibond, a mezzo PEC, all'indirizzo agrifoodbb@pec.finlombarda.it, firmata digitalmente dal legale rappresentante. In caso di abbandono, il Soggetto Richiedente potrà sostenere dei costi relativi, tra l'altro, all'attività prestata dall'*arranger*, dal Guarantee Servicer e dai consulenti legali che saranno quantificate all'atto del conferimento dei relativi incarichi.

D.3 Responsabile del procedimento di Finlombarda

1. Il Responsabile del procedimento di Finlombarda viene individuato nel dott. Giorgio Gallizioli, responsabile dell'Ufficio Strutturazione Prodotti di Intermediazione.

D.4 Trattamento dati personali

1. Finlombarda, MCC e BdM Banca, nella persona dei rispettivi rappresentanti legali, operano in qualità di autonomi titolari del trattamento. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di Finlombarda può essere contattato inviando una email a: rpd@finlombarda.it.
2. I dati di cui Finlombarda sia Titolare concernenti persone fisiche saranno trattati secondo quanto dettagliatamente indicato nell'informativa di cui all'Allegato 3, resa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

L'Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, dei MCC e BdM Banca verrà resa disponibile all'interessato da MCC e BdM Banca.

D.5 Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Il presente Avviso predisposto da Finlombarda è pubblicato in versione integrale sul sito internet di Finlombarda www.finlombarda.it. Nell'apposita sezione del sito internet di Finlombarda è disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione all'Iniziativa.
2. Qualsiasi richiesta di chiarimento relativa ai contenuti dell'Avviso e agli adempimenti connessi può essere richiesta a agrifoodbb@finlombarda.it.



D.6 Altre informative

1. Il presente Avviso è stato predisposto da Finlombarda.
2. Per quanto non previsto nel presente Avviso, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Finlombarda si riserva di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

D.7 Allegati

Allegato 1 –Documentazione da allegare alla Domanda

Allegato 2 - Informativa sul trattamento dei dati personali





ALLEGATO 1 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- a. Modulo di adeguata verifica (“Antiriciclaggio”) del cliente ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 231 del 2007 sottoscritto con firma digitale o elettronica dal legale rappresentante del Soggetto richiedente (i format e le relative istruzioni per la compilazione sono scaricabili sul sito internet di Finlombarda www.finlombarda.it);
- b. Documento/i di identità in corso di validità del legale rappresentante e di tutti i titolari effettivi indicati nel modulo di adeguata verifica di cui al precedente punto a);
- c. Codice fiscale del legale rappresentante e di tutti i titolari effettivi indicati nel modulo di adeguata verifica di cui al precedente punto a);
- d. (eventuale) Delega del Soggetto Richiedente all’eventuale soggetto esterno da contattare, sottoscritta mediante Firma Telematica da parte del legale rappresentante del Soggetto Richiedente e redatta secondo il modello reso disponibile sul sito www.finlombarda.it.





ALLEGATO 2 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 CONNESSA ALLA RICHIESTA DI INTERVENTI FINANZIARI

Con la presente desideriamo informarla che il trattamento dei dati personali che la riguardano e che saranno da lei comunicati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “**Regolamento UE**”) e del d.lgs. n.196/2003, così come modificato dal d.lgs n. 101/2018 (di seguito “**Decreto privacy**”).

1 – Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Il Titolare del trattamento è Finlombarda S.p.A., con sede in Piazza Gae Aulenti 1, Torre B, 20124 Milano, nella persona del suo legale rappresentante. Le comunichiamo, inoltre, che Finlombarda S.p.A. ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati, il cui indirizzo di contatto è rp@finlombarda.it.

2 - Finalità del trattamento dei dati personali e base giuridica

I dati da Lei forniti saranno trattati per le finalità strettamente connesse alla sua partecipazione al procedimento per la delibera di impegno alla sottoscrizione e successiva gestione dei Minibond a valere sull'iniziativa *Agrifood Basket Bond* di cui all'Avviso (di seguito l’**“Iniziativa”**).

La base giuridica del trattamento dei dati personali da lei forniti è finalizzata ad adempiere a disposizioni di legge. Il conferimento dei suoi dati personali è, pertanto, necessario per consentire la sua partecipazione all'Iniziativa e per l'eventuale successiva delibera di impegno alla sottoscrizione e gestione dei Minibond. Il mancato conferimento dei suoi dati personali per le finalità sopra descritte non consentirà lo svolgimento delle predette attività.

3 - Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati acquisiti è effettuato con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.

4 - Comunicazione e diffusione dei dati

I suoi dati personali potranno essere comunicati a specifici soggetti, considerati destinatari. L'art. 4 punto 9 del Regolamento UE definisce come destinatari di un dato personale “*la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi*” (nel seguito i “**Destinatari**”). Al fine di svolgere correttamente tutte le attività di trattamento necessarie a perseguire le finalità di cui alla presente informativa, i seguenti Destinatari potranno trattare i suoi dati Personali:



- società di servizi e consulenti in qualità di Responsabili del Trattamento dei dati;
- le competenti autorità, enti pubblici e/o privati per gli adempimenti di legge connessi alle finalità di controllo;
- singoli individui, dipendenti e/o collaboratori del Titolare del trattamento e dei Responsabili del Trattamento a cui vengono affidate specifiche e/o più attività di trattamento sui dati personali;
- Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A., in qualità di co-investitore e BdM Banca S.p.A. in qualità di Arranger.

Inoltre, ove richiesto per legge o per prevenire o reprimere la commissione di un reato, i suoi dati personali potranno essere comunicati ad Autorità pubbliche o all'Autorità giudiziaria senza che questi possano essere considerati Destinatari ai sensi dell'art. 4 punto 9) del Regolamento (UE) 2016/679.

5 – Trasferimento all'estero dei dati personali

I suoi dati non saranno trasferiti al di fuori del territorio dell'Unione europea.

6- Durata del trattamento e periodo di conservazione

I suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e saranno conservati per un tempo successivo sufficiente a garantire adeguata tutela e rispetto della normativa vigente applicabile e, comunque non oltre dieci anni dalla estinzione del rapporto contrattuale, salvi i casi di contenzioso o di adempimento di obblighi di legge.

7- Profilazione

I dati non verranno utilizzati in nessun modo a scopo di profilazione di comportamenti o abitudini dei soggetti interessati.

8- Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i seguenti diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

1. **Diritto di accesso:** lei ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano e, in tal caso, l'accesso ai dati personali ed alle informazioni in merito al trattamento in atto;
2. **Diritto di rettifica:** lei ha il diritto di ottenere la rettifica, senza ingiustificato ritardo, dei suoi dati personali perché inesatti;
3. **Diritto alla cancellazione:** lei ha il diritto di ottenere la cancellazione dei suoi dati (diritto di oblio), quando ritenga che:
 - (a) non sussistano più le condizioni che rendono necessario l'utilizzo del dato;
 - (b) ritenga illecito il trattamento;



- (c) voglia revocare il consenso (nei casi che lo consentono, cioè quando non sussistano altri fondamenti giuridici che lo giustifichino);
 - (d) ci si trovi nel caso di un genitore che lo richiede per un figlio minore;
 - (e) per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione europea o dallo Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
 - (f) si opponga al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 e non sussista alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si opponga al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
4. **Diritto di limitazione del trattamento:** lei ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento nei seguenti casi:
- (a) lei ha contestato l'esattezza dei suoi dati personali;
 - (b) il trattamento è illecito ma lei si è opposto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano chiedendone, invece, che ne sia limitato l'utilizzo;
 - (c) benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno, i suoi dati personali servano per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - (d) lei si è opposto al trattamento ed è in attesa della verifica in merito alla eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento;
5. **Diritto alla portabilità dei dati:** lei ha il diritto di ottenere tutti i suoi dati personali trattati dal Titolare del trattamento in formato strutturato di uso comune e leggibile, oppure richiederne la trasmissione ad altro titolare del trattamento senza impedimenti. In questo caso sarà sua cura fornirci gli estremi del nuovo titolare del trattamento con autorizzazione scritta al trasferimento;
6. **Diritto di opposizione:** lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che la riguardano qualora questi vengano trattati per finalità di *marketing* diretto, compresa la profilazione, nella misura in cui sia connessa a tale *marketing* diretto;
7. **Diritto di proporre reclamo:** lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora ritenga che il trattamento dei dati personali che la riguardano condotto dal Titolare del trattamento sia avvenuto o avvenga in violazione del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa applicabile.

Per l'esercizio dei diritti summenzionati, Lei può rivolgere le sue richieste al Titolare del trattamento, Finlombarda S.p.A., a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo